



## Controllo degli effettivi delle colonie di api per l'anno

Per ogni apriario va compilato un modulo a parte

<b>Servizio veterinario competente</b> Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni  Ringstrasse 10 7001 Chur Tel +41 81 257 24 15 E-Mail info@alt.gr.ch	<b>Ispettore degli apari competente</b>
--	---

<b>Apicoltrice/apicoltore</b>	
n. apicoltore	
cognome, nome	
n. / via	
CAP, luogo	
telefono /cellulare	
e-mail	
società	
<b>Apriario</b>	
n. dell'apriario	
nome del sito	
CAP, luogo	
coordinate	
<b>data di svernamento</b> <i>1º novembre dell'anno scorso</i>	
<b>data fine svernamento</b> <i>1º aprile dell'anno in corso</i>	

### Indicazioni sugli aumenti e sulle diminuzioni degli effettivi nel rispettivo apriario

(indicare se sono stati introdotti o trasferiti colonie, sciame, nuclei, api regine con api nutrici o arniette di fecondazione)

Data	Aumenti dall'apriario numero	Diminuzioni all'apriario numero	Causa / Motivo	Numero colonie	colonia api (c) sciame (snat/sartif) nucleo (n) ape regina (♀) arnietta di fecondazione (af)	Saldo
	Numero di colonie invernate nell'anno precedente		<del>compera, vendita, nosemosi, peste amer., peste eur., covata calcificata, moria, morte per malnutrizione</del>			
	Numero di colonie svernate nell'anno in corso					

data e firma dell'apicoltrice/apicoltore \_\_\_\_\_

controllato il \_\_\_\_\_ firma dell'ispettore degli apari \_\_\_\_\_

data e firma dell'apicoltrice/apicoltore \_\_\_\_\_

controllato il \_\_\_\_\_ firma dell'ispettore degli apari \_\_\_\_\_

## Osservazione

Gli apicoltori possono utilizzare propri sistemi elettronici per effettuare il controllo degli effettivi delle colonie di api a condizione che tali sistemi riportino almeno i dati contenuti nel presente modulo e che si osservino le basi legali dell'ordinanza sulle epizoozie.

## Basi legali: Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE, RS 916.401)

### art. 18a Registrazione di aziende detentrici di [...] apiari

- 2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.
- 3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.
- 4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad [...] ogni apicoltore e ad ogni apiario.

### art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

- 1 L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.
- 2 Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato.

### art. 20

- 1 Deve tenere un controllo degli effettivi:
  - b. chi detiene, vende, compra o trasferisce colonie di api.
- 2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.
- 3 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.
- 4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.